



COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 30/06/2020

Proposta n. 260 del 26/06/2020

SETTORE TECNICO

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO MIKE BONGIORNO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PISCINA, SIGILLATURA TRIBUNA ESTERNA A GRADONI - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, INDIZIONE GARA DI APPALTO TRAMITE SINTEL-CIG Z9F2B60E4D.

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 30/06/2020 al 15/07/2020

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO MIKE BONGIORNO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PISCINA, SIGILLATURA TRIBUNA ESTERNA A GRADONI - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA, INDIZIONE GARA DI APPALTO TRAMITE SINTEL-CIG Z9F2B60E4D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 2/2020 del 04.06.2020 con scadenza il 31.12.2020;

Vista la deliberazione C.C n. 20 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021”;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;

Visto il D.M. 13 Dicembre 2019, pubblicato nella G.U. serie generale N° 295 del 17 Dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, secondo le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 163;

Vista la Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio dove è stato pubblicato il D.M. 28 febbraio 2020, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

Visto il Decreto legge del 17 MARZO 2020 N. 18 recante “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 dove all'art. 107 viene prorogato il termine dell'approvazione del bilancio di previsione al 31 MAGGIO 2020;

Vista la Legge 24 aprile 2020 nr. 27 pubblicata sulla G.U. 110 del 29 aprile 2020, (di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18), dove viene prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali al 31 luglio 2020;

Vista la delibera di G.C. N. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 181 DEL 20.12.2019”;

Vista la delibera di G.C. N. 7 del 16.01.2020 avente per oggetto “ APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”;

Vista la delibera di G.C. N. 8 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020” e s.m.i.;

Visto l'art. 163 del T.U.EE.LL. comma 5 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, **con l'esclusione delle spese:**

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) **a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.**

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del settore l'adozione degli atti relativi al Settore Tecnico;

Richiamati:

- il D. Lgs. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;
- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni”;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 547 del 30.12.2019 “Centro sportivo polifunzionale Mike Bongiorno via S Pertini – Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con ripristino copertura piscina, spogliatoi, locali tecnici, tribuna e palestra fitness da infiltrazioni d'acqua piovana” dove venivano assunti impegni di spesa per realizzare le opere sopra citate, dando atto che si sarebbe provveduto d'ufficio all'esecuzione delle opere con affidamento ad operatori specializzati e qualificati, in ottemperanza alle disposizioni del codice dei contratti, per l'importo massimo impegnato di € 44.114,73.= al lordo IVA 22%, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge e precisamente con addebito alla società lottizzante Idea Immobiliare SNC di Immobiliare Arco srl di Brescia, nel rispetto degli impegni convenzionali, di cui al Piano di Lottizzazione commerciale denominato PL30;

Vista la documentazione tecnica e di gara, redatta dal settore tecnico e agli atti del comune nel mese di maggio 2020, inerente l'affidamento dei lavori nel Centro sportivo polifunzionale “Mike Bongiorno” in via Sandro Pertini, di manutenzione straordinaria ed opere di impermeabilizzazione della copertura della piscina coperta e sigillatura dei gradoni della tribuna esterna, di seguito elencata:

- Lettera di invito ;
- Modulo dell'offerta economica;
- Capitolato speciale di appalto;
- Allegato 1 – dichiarazione art. 80 del D. Lgs 50/2016

- Allegato 2 – Modello B dichiarazione integrativa
- Allegato 3 – Modello patto di integrità
- Allegato 4 – Dichiarazione subappalto
- Disciplinare di gara;
- Relazione tecnica;
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari
- Planimetria edificio sportivo

dalla quale si evince un importo di € 21.687,60.= al netto IVA 22% per complessivi € 26.458,87.= lordo IVA spesa finanziata con quota parte degli impegni assunti con determinazione n. 547 del 30.12.2019;

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG Z9F2B60E4D**;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visti:

- *L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*
- *l'art.35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;*
- *l'art.36 che disciplina i contratti sotto-soglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*
- *l'art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.”*

Considerato che ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, pubblicità e rotazione;

Considerato che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. 94/2012 e dall'art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, la stazione appaltante per procedere all'acquisto di beni e servizi sotto soglia, utilizza il mercato elettronico realizzato dal Ministero dell'Economia e della Finanze avvalendosi di Consip s.p.a. e/o soggetti aggregatori di riferimento in funzione della specificità del servizio;

- è intenzione di questo Ente avvalersi della procedura elettronica per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, tramite procedura negoziata art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, previo invito a n. 3 operatori specializzati e qualificati del settore, individuati attraverso indagine di mercato tramite il portale SINTEL, ed affidamento tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto, attraverso le risorse fornite dalla centrale unica di committenza regionale della Lombardia A.R.I.A. spa (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) con il sistema della piattaforma di intermediazione telematica SINTEL;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ;

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. per le motivazioni di cui in narrativa, di approvare la documentazione tecnica e di gara, redatta dal settore tecnico e agli atti del comune nel mese di maggio 2020, inerente l'affidamento dei lavori nel Centro sportivo polifunzionale "Mike Bongiorno" in via Sandro Pertini, di manutenzione straordinaria ed opere di impermeabilizzazione della copertura della piscina coperta e sigillatura dei gradoni della tribuna esterna, di seguito elencata:
 - Lettera di invito ;
 - Modulo dell'offerta economica;
 - Capitolato speciale di appalto;
 - Allegato 1 – dichiarazione art. 80 del D. Lgs 50/2016
 - Allegato 2 – Modello B dichiarazione integrativa
 - Allegato 3 – Modello patto di integrità
 - Allegato 4 – Dichiarazione subappalto
 - Disciplinare di gara;
 - Relazione tecnica;
 - Quadro economico
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi unitari
 - Planimetria edificio sportivo

dalla quale si evince un importo di € 21.687,60.= al netto IVA 22% per complessivi € 26.458,87.= lordo IVA- **CIG Z9F2B60E4D** spesa finanziata con quota parte degli impegni assunti con determinazione n. 547 del 30.12.2019;

2. di individuare ed indicare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:

Oggetto del contratto: affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di manutenzione straordinaria ed opere di impermeabilizzazione della copertura della piscina coperta e sigillatura dei gradoni della tribuna esterna del centro sportivo polifunzionale "Mike Bongiorno";

Fine da perseguire: acquisizione ditta specializzata del settore per l'esecuzione dei lavori categoria OS8 e OG1, identificati nella documentazione tecnica e di gara sopra elencata;

Forma del contratto: lettera di affidamento del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti;

Clausole essenziali: quelle contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli allegati di gara ed elaborati tecnico-progettuali;

Criterio di selezione degli operatori economici: procedura negoziata con invito a n. 3 ditte specializzate e qualificate del settore a seguito di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e

s.m.i.;

Criterio di selezione delle offerte: offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di dare atto che la scelta del contraente sarà fatta attraverso il sistema della richiesta di offerta procedura negoziata, attraverso le risorse fornite dalla centrale unica di committenza regionale della Lombardia A.R.I.A. spa (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) con il sistema della piattaforma telematica SINTEL;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 163 del T.U.EE.LL. comma 5 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
5. dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
7. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
8. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico;
9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti -" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Il Responsabile
Settore Tecnico
Carlo Motta

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677